

LA SCADENZA PER TUTTI



Comunicazione telematica dal 12 ottobre

- Scatta dal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro l'obbligo - contenuto nell'articolo 18 del Dlgs 81/2008 - di comunicare all'Inail, a fini statistici, gli infortuni sul lavoro che abbiano la durata anche di un solo giorno oltre a quello dell'infortunio stesso
- La comunicazione va eseguita entro 48 ore dalla ricezione dei dati del certificato medico, che deve essere inoltrato all'Inail direttamente dal medico che lo ha stilato secondo le prescrizioni contenute nel Dpr 1124/1965. I dati degli infortuni saranno ora raccolti ed elaborati dal Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp)

LA COMUNICAZIONE: TEMPI E MODI



Il datore ha 48 ore dalla ricezione del certificato

- La comunicazione – sia a fini statistici, sia a fini assicurativi – può essere effettuata solamente con i mezzi telematici indicati dall'Inail. La procedura prende avvio con la ricezione da parte dell'Istituto del certificato medico e con la comunicazione da parte del lavoratore al datore di lavoro della notizia dell'avvenuto infortunio, accompagnata dai dati del certificato medico.
- Dalla ricezione dei dati del certificato reso disponibile dall'Inail, scatta il termine di 48 ore per la comunicazione da parte del datore di lavoro

LE SANZIONI PER IL DATORE



Importi fino a 4.500 euro

- L'apparato sanzionatorio per l'omessa o ritardata comunicazione degli infortuni è di carattere amministrativo, si differenzia per tipologia di violazione ed è riferita al datore di lavoro
- È prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per l'omessa o ritardata comunicazione degli infortuni di durata superiore a un giorno (comunicazione a fini statistici);
- La sanzione va da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), in riferimento agli infortuni di durata superiore ai tre giorni (comunicazione a fini assicurativi)

GLI OBBLIGHI DEL MEDICO



Anche il professionista sanitario è tenuto all'invio

Il lavoratore può richiedere il certificato medico relativo all'infortunio al medico aziendale, al pronto soccorso o al medico curante. In ogni caso, qualunque medico presti soccorso al lavoratore infortunato, è obbligato a emettere il certificato, che deve contenere la diagnosi e il numero di giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Lo stesso medico è tenuto a inoltrare telematicamente il certificato all'Inail. I dati sulla certificazione sono resi disponibili dallo stesso Istituto ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in via telematica